



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni

TRASMISSIONE VIA E-MAIL

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0013906 P-4.17.1.12

del 06/03/2014



9075109

MPIA00DGRUREG.UFF.
3308 10/3/14 INGRESSO

A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Oggetto: CCNQ 17 ottobre 2013 di ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali nei comparti per il triennio 2013-2015.

In data 18 ottobre 2013 è entrato in vigore il contratto relativo alla ripartizione delle prerogative sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione collettiva per il triennio 2013-2015.

In virtù del predetto contratto, si rammenta a codeste Amministrazioni che, ai sensi dell'art. 9, comma 6, tutte le prerogative sindacali disciplinate dal CCNQ 7 agosto 1998, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative.

Pertanto, le associazioni sindacali non rappresentative, anche se abilitate alla contrattazione integrativa e decentrata in quanto firmatarie dei Cc.Cc.N.L. in vigore, non possono usufruire delle prerogative sindacali per partecipare alle riunioni relative alle predette trattative.

Si rammenta, inoltre, che il **31 marzo 2014** è il termine ultimo per l'invio a questa Presidenza del Consiglio Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati, di cui all'art. 50, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 165 del 2001, relativi ai dipendenti che, **nell'anno 2013**, hanno fruito di distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacchi, aspettative e permessi sindacali, nonché aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive, in quanto oltre tale termine, i **dati inseriti nell'applicativo GEDAP diventano definitivi ed imm modificabili**.

Al riguardo, si richiama l'attenzione di codeste Amministrazioni sul disposto dell'art. 7, comma 1, del predetto Contratto, il quale prevede che le Amministrazioni hanno l'obbligo di inserire i dati inerenti la fruizione delle prerogative sindacali, nell'applicativo GEDAP, entro il termine di due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione; è opportuno sottolineare che ove tale termine non venga rispettato, tale aspetto potrebbe essere oggetto di contestazione in sede di verifica congiunta, considerato che codeste Amministrazioni sono tenute a comunicare, sia trimestralmente che a consuntivo finale annuale, i dati relativi alle ore di permesso sindacale utilizzate, ai sensi dei commi 2 e 9 della medesima disposizione.

E' di tutta evidenza come un eventuale ritardo potrebbe determinare da parte delle Associazioni sindacali un involontario sfioramento nell'utilizzo di ore disponibili e, quindi, costituire fonte di pregiudizio per le medesime e conseguente responsabilità a carico del responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art.7, comma 3.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Eugenio Galozzi